

Torino, li 21 dicembre 2018

Circolare n.7/2018

Oggetto: Legge 17 dicembre 2018, n.136 conversione in legge del Decreto-legge n. 119

Gentile Cliente,

la legge di conversione n. 136/2018 del decreto fiscale collegato alla Manovra 2019 è ufficiale.

Con la sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" n. 293 del 18 dicembre 2018, diventano definitive - con decorrenza dal giorno 19 dicembre - tutte quelle misure che sono state modificate durante il percorso di conversione della legge, relative: all'interpello sui nuovi investimenti, alla pace fiscale, alla rottamazione ter, alla fatturazione elettronica, al regime forfettario e al bonus bebè.

1. Interpello sui nuovi investimenti

L'allegato al Decreto fiscale divenuto legge specifica che possono presentare istanza di interpello all'Agenzia delle entrate le imprese che vogliono effettuare investimenti nel territorio dello Stato.

In particolare: le imprese che intendono effettuare investimenti nel territorio dello Stato di ammontare non inferiore a 20 milioni di euro e che abbiano ricadute occupazionali significative in relazione all'attività in cui avviene l'investimento e durature possono presentare all'Agenzia delle entrate un'istanza di interpello in merito al trattamento fiscale del loro piano di investimento e delle eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la sua realizzazione, ivi inclusa, ove necessaria, la valutazione circa l'esistenza o meno di un'azienda.

2. Chiusura liti fiscali pendenti

Le novità più importanti in materia di Pace fiscale riguardano la definizione agevolata delle liti pendenti.

A tal proposito è stabilito che:

i ricorsi pendenti nel primo grado di giudizio possono essere definiti con il versamento di un importo pari al 90% del valore della controversia (non più del 100%);

se l'Agenzia delle Entrate è risultata soccombente nell'ultima ovvero unica pronuncia depositata alla data del 24 ottobre 2018, la definizione della controversia può avvenire tramite il versamento:

del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza in primo grado;

del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza in secondo grado;

del 5% del valore della controversia qualora l'Agenzia delle Entrate risulti soccombente in entrambi i primi due gradi di giudizio e le controversie risultino pendenti presso la Corte di Cassazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione (ossia il 19/12/2018).

in caso di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle Entrate è dovuto per intero l'importo del tributo relativo alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale, mentre per la parte di atto annullata si rinvia a quanto sopra detto.

3. Rottamazione Ter delle cartelle esattoriali fino al 31 dicembre 2017 con nuove rate.

I beneficiari che possono presentare domanda di adesione sono:

- tutti i contribuenti che hanno ricevuto una cartella di pagamento Equitalia per un debito iscritto a ruolo tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2017;

- coloro che hanno aderito alla prima rottamazione ma non ne hanno pagato l'importo e sono pertanto decaduti dal beneficio;

- coloro che hanno aderito alla rottamazione bis e che siano in regola con le rate di luglio, settembre e ottobre 2018 pagate entro il 7 dicembre 2018;

- coloro che hanno richiesto la rateazione di una cartella purchè risultino in regola con i versamenti delle rate.

L'invio della domanda di richiesta di adesione dovrà avvenire entro il 30 aprile 2019; il contribuente dovrà indicare la scelta con cui desidera pagare l'importo ricalcolato, per cui se in un'unica soluzione o a rate, in quest'ultimo caso saranno calcolati gli interessi al 2%.

La dilazione deve essere in massimo 18 rate in 5 anni le prime due con scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2019. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno fino al 2023. La prima e la seconda rata sono pari al 10% delle somme complessivamente dovute con la Definizione agevolata, le restanti rate invece sono di pari importo.

Scegliendo di pagare gli importi della Definizione agevolata in un'unica rata, la scadenza è fissata dal legislatore al 31 luglio 2019.

L'adesione alla rottamazione comporta il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) regolare; in caso di tardivo versamento, non superiore a cinque giorni, non si perde il beneficio della rottamazione.

4. Definizione agevolata dei P.V.C.

La prima procedura disciplinata dal D.L. n. 119/2018 (art. 1) consente ai contribuenti di definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione (pvc) consegnati entro il 24.10.2018.

Il testo del decreto definitivamente approvato dai due rami del Parlamento in sede di conversione non contiene novità sostanziali, fatta eccezione per quelle che verranno illustrate più avanti in relazione alla rateazione delle somme dovute.

Si conferma quindi che la definizione dei pvc può avere ad oggetto i rilievi riguardanti le imposte sui redditi e le relative addizionali, i contributi previdenziali e le ritenute, le imposte sostitutive, l'IRAP, l'IVA, l'IVIE e l'IVAFE.

I pvc consegnati entro il 24.10.2018 sono definibili solo se in relazione ai rilievi da definire non è stato notificato nessun avviso di accertamento e non è stato ricevuto nessun invito al contraddittorio ai fini dell'accertamento con adesione.

Le dichiarazioni presentate al fine della definizione dei verbali, ai sensi del comma 2 dell'articolo in commento, devono essere prodotte entro il 31.5.2019 con le modalità stabilite da un emanando provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, per i periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini dell'accertamento.

Entro lo stesso termine del 31.5.2019 devono essere versate le imposte autoliquidate, senza applicazione delle sanzioni irrogabili e degli interessi; è però possibile la rateazione, con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

Non è possibile assolvere le imposte dovute tramite compensazione.

Nel caso di mancato perfezionamento (ipotesi che ricorre quando non viene effettuato il pagamento in unica soluzione, ovvero il puntuale versamento della prima rata), non si producono gli effetti agevolativi e l'ufficio competente per l'accertamento procede alla notifica degli atti relativi alle violazioni constatate.

La versione convertita del D.L. sulla "pace fiscale" conferma quanto previsto dall'art. 1, comma 9, nel testo originario, cioè che, per i contribuenti che non avranno aderito alla definizione dei pvc per i periodi di imposta fino al 31.12.2015, i termini per l'accertamento sono allungati di 2 anni. Trattandosi di periodi di imposta ai quali – in caso di dichiarazione infedele – sono applicabili le norme previgenti rispetto alle innovazioni dell'art. 1, commi 130 e ss., della L. n. 208/2015, il termine passa quindi al 31 dicembre del sesto (e non più quarto) anno successivo a quello della dichiarazione relativa al periodo di imposta accertato.

Le ultime modifiche

In sede di conversione del D.L. è stato approvato un emendamento che ha introdotto disposizioni specifiche in merito ai termini e alla determinazione quantitativa delle rate successive alla prima.

In particolare, è stato previsto che tali rate siano versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre e che sul relativo importo siano applicati gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine della prima rata.

A seguito di tali integrazioni, è stata disposta l'eliminazione, nel secondo periodo del comma 7, del riferimento all'applicazione dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 218/1997, relativo alle modalità di rateazione delle somme dovute (nel caso della definizione dei pvc le rate – trimestrali – sono al massimo 20, e non 8/16 come nell'adesione, disciplinata dal D.Lgs. n. 218/1997).

Rimane ferma l'applicazione dei successivi commi 3 e 4 del citato art. 8, relativi rispettivamente alle quietanze ed al versamento tramite F24, nonché alle conseguenze dell'eventuale inadempimento.

Il comma 3 dispone che, entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione. Il versamento delle somme dovute avviene mediante versamenti unitari (modello F24) e, in caso di inadempimento (comma 4) nei pagamenti rateali si applica la disciplina generale di cui all'art. 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Per le somme così definite viene esplicitamente esclusa la compensazione.

5. Saldo e stralcio delle mini cartelle fino a 1.000 euro comprese tra il 2000 e il 2010.

Si conferma il saldo e stralcio delle mini cartelle di importi inferiori a mille euro.

6. Sanatoria sugli errori formali

E' prevista la sanatoria sugli errori formali con il versamento di 200 euro per ogni periodo di imposta.

E' stata esclusa la possibilità di effettuare la dichiarazione integrativa speciale per i redditi non dichiarati.

7. Fatturazione elettronica

L'avvio della fatturazione elettronica obbligatoria è confermato dal 1° gennaio 2019. Non ci saranno comunque sanzioni per ritardi nel primo semestre di avvio dall'adempimento.

Le sanzioni saranno poi ridotte poi al 20% per le fatture emesse nel trimestre successivo del periodo d'imposta e fino al 30 settembre per chi effettua la liquidazione mensile.

Non ci sarà obbligo di e-fattura per gli operatori sanitari che utilizzano la tessera sanitaria per la precompilata.

La numerazione progressiva è stata abolita.

Inoltre dal 1° luglio, poi, le fatture devono essere emesse entro 10 giorni dall'operazione e registrate entro il 15 del mese successivo all'emissione.

8. Regime forfettario

La legge di conversione n.136 non ha modificato quanto previsto dal DL 119, pertanto il regime forfettario si applica a tutti i contribuenti che hanno conseguito nell'anno precedente ricavi, ovvero percepito compensi, fino ad un massimo di 65.000 euro.

Sono stati completamente eliminati i requisiti che riguardavano:

- Limite valore beni strumentali;
- Limite spesa per lavoro dipendente.

Sono comunque esclusi dal regime i soggetti che contemporaneamente all'attività con partita IVA partecipano a:

- Società di persone
- Imprese familiari
- Società a responsabilità limitata
- Associazioni in partecipazione

e ancora le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Rammentiamo che il regime forfettario prevede l'applicazione al reddito imponibile (calcolato in base ai coefficienti di redditività diversi a seconda del codice ATECO) di un'aliquota pari al 15%.

Il regime cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno il requisito dei 65.000 euro.

Infine è confermato l'esonero dalla fatturazione elettronica per tutti i contribuenti che adottano tale regime.

9. Regime forfettario start-up

I soggetti che intraprendono una nuova attività beneficiano di una riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva che, per i primi cinque anni di attività, sarà pari al 5% (in luogo del 15%).

Tale agevolazione viene poi riconosciuta anche ai soggetti che hanno iniziato la nuova attività nel 2015 adottando il regime forfettario per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019.

I requisiti per usufruire delle agevolazioni per startup previste dal nuovo regime forfettario sono:

- il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non deve essere superiore ai limiti previsti per quell'attività sulla base della classificazione ATECO.

10. Bonus bebè con +20%

Viene confermata la proroga dell'atteso bonus bebè 2019, il contributo economico che lo Stato garantisce ai genitori di bambini nati. L'importo è suddiviso in base a due fasce Isee, con un assegno di 960 euro (doppio per famiglie con Isee sotto i 7 mila euro), fino al primo anno di vita.

Ci sarà inoltre una maggiorazione del 20 per cento dal secondo figlio.

Lo Studio resta a Vs. disposizione per approfondire i temi trattati, cordialmente.

Lorenzo Perinetti